
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Trasferimento d'azienda, licenziamento illegittimo impugnato dal lavoratore: il cessionario è legittimato passivo

In tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario. Il cessionario è pertanto legittimato passivamente rispetto alla domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 16.12.2014, n. 26401

...omissis...

1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di cessione di debiti e crediti dell'azienda ceduta e di legittimazione passiva del cedente rispetto a questi. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) ".
2. Il ricorrente precisa di essere stato dipendente della ex xxxxxx fino al 7 settembre 1990, data in cui era stato licenziato dopo essere stato sospeso dal servizio per presunte irregolarità commesse presso la filiale di *omissis*; di aver impugnato il licenziamento; di essere stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" da quelle irregolarità a causa delle quali era stato licenziato e per le quali era stato promosso il procedimento penale; di avere pertanto agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento.
3. Riassume altresì, nei loro passaggi salienti, le vicende societarie della xxx s.p.a. - che nel 1998, insieme ad altre Casse di risparmio, si era fusa nella xxxxxx. s.p.a. e, con atto del 23 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 68, aveva conferito a quest'ultima un ramo d'azienda comprendente anche "debiti, crediti, rapporti contrattuali, diritti e ragioni", nonché ogni altro elemento facente parte del ramo aziendale.
4. Ritiene che le sue pretese rientrino nella categoria dei debiti, crediti e rapporti contrattuali trasferiti con l'atto di conferimento xxxxxxxx la quale non poteva non conoscere l'esistenza della sua posizione lavorativa anche in forza delle plurime raccomandate inoltrate; peraltro, nulla poteva risultare dai libri contabili della xxx., posto che non vi era una partita di debito accertata.
5. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente.
6. In primo luogo la xxxxxxxxxx. eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché in esso sono formulate, cumulativamente, censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e censure di insufficiente e contraddittoria motivazione. L'eccezione è infondata.
7. Posto che al ricorso in esame non trova applicazione, *ratione temporis*, il disposto dell'art. 366 bis c.p.c., che prevedeva la formulazione dei quesiti di diritto per i motivi proposti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, e la chiara indicazione del fatto controverso per il motivo di cui al n. 5 dello stesso articolo - trattandosi di sentenza pubblicata dopo il 4 luglio 2009, allorquando la norma era già stata abrogata arg. L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 47, comma 1, lett. d), e art. 58, comma 5, L. cit. -, questa Corte ha più volte affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione in cui si denunzino con un unico motivo vizi di violazione di legge e vizi di motivazione allorché esso comunque evidenzia specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass., 23 aprile 2013, 9793; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass., 18 gennaio 2008, n. 976).
8. Nel caso in esame, la censura si snoda avendo riguardo essenzialmente all'asserita violazione di legge, mentre il vizio di motivazione è dedotto con riguardo alla valutazione compiuta dal giudice del merito circa la mancata conoscenza da parte della xxxxxxxxxx. delle rivendicazioni del ricorrente, in considerazione delle plurime raccomandate inviate all'ex datrice di lavoro, unitamente alle attività di "due diligence", normalmente prodromiche alle cessioni di rami di azienda in campo bancario. Si tratta pertanto di censure facilmente enucleabili dal contesto del ricorso e che non inducono incertezze nel Collegio giudicante circa il loro esatto ambito.

9. E' infondata anche l'altra eccezione di inammissibilità del ricorso riguardante la mancata specificazione delle espressioni contenute in sentenza che sarebbero contraddittorie o inconciliabili tra loro, giacché, al di là dell'indicazione formale contenuta nell'intestazione del motivo, la doglianza nella sua sostanza investe l'omessa o insufficiente motivazione, non anche la sua contraddittorietà.

10. Infine, la C. eccepisce l'inammissibilità anche sotto un ulteriore profilo, costituito dalla mancata indicazione della norma di cui si lamenta la violazione o la falsa applicazione.

11. Anche questa eccezione è infondata. Invero, l'indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti dell'impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare l'inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass., 7 novembre 2013, n.25044; Cass., 16 marzo 2012, n. 4233).

12. Nel caso in esame, le ragioni poste ad illustrazione del motivo sono chiaramente enucleate e risiedono nella ritenuta erroneità della pronuncia di merito che ha escluso la legittimazione passiva della società odierna intimata per la ritenuta inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., comma 2, sul presupposto che, al momento del trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro era già cessato, nonché per la inapplicabilità dell'art. 2560 c.c., non essendo stata dedotto né provato l'inserimento del credito vantato dal lavoratore nei libri contabili della Ca. s.p.a. al momento dell'incorporazione. Queste sono le uniche questione che si agitano nel presente giudizio, sicché anche sotto tale riguardo non possono esservi dubbi sull'esatto ambito della censura.

13. Nel merito, il ricorso è fondato.

14. E' opportuno precisare che, al caso in esame, trova applicazione l'art. 2112 c.c., nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 3, che è intervenuta sui primi tre commi della norma, laddove non rilevano le modifiche introdotte con il D.Lgs. del 2 febbraio 2001, n. 18, e con il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in quanto successive alle vicende intercorse tra la Ca. s.p.a. e la C. s.p.a., pacificamente risalenti agli anni compresi tra il 1997 e il 1999.

15. Deve altresì evidenziarsi che, in sede di interpretazione dell'art. 2112 c.c., come integrato dalla L. n. 428 del 1990, in linea con la direttiva 77/187/CEE del 14 febbraio 1977, ripetutamente interpretata dalla Corte di giustizia CE e poi trasfusa nella direttiva 99/50/CE e, infine, razionalizzata, senza innovazioni sostanziali, nella direttiva 2001/23/CE, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità di cessione di un ramo di azienda - invece che dell'intera azienda - inteso come complesso produttivo funzionalmente autonomo (v. Cass., 13 aprile 2011, n. 8465; Cass., 6 giugno 2007, n. 13270).

16. Nel giudizio di merito è rimasto definitivamente accertato che con atto del 31/12/1997 la xx.a. conferiva alla xxx un ramo di azienda e che, per effetto del conferimento, i rapporti di lavoro dei dipendenti in forza presso la xxxxxxxx. al momento del trasferimento sono continuati con la società conferitaria, Banca xxxxx., a far tempo dal 1 gennaio 1998 (pag. 8 del controricorso).

17. Il nucleo della controversia è quindi costituito dalla domanda - a cui la Corte ha dato risposta negativa - se con la cessione del ramo d'azienda dalla xxx. alla xxx. sia stato trasferito anche il rapporto di lavoro intercorso tra il xxxxxxxx cessato nel 1990 per effetto di un licenziamento impugnato.

18. L'art. 2112 c.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, così recita:

"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici non previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti con le applicabili all'impresa dell'acquirente.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda.

19. L'art. 47, nel modificare i primi tre commi dell'art. 2112 c.c., ha eliminato l'inciso contenuto nel secondo comma della norma in esame nel testo originario, secondo cui la responsabilità in solido dell'alienante con l'acquirente per i crediti del prestatore di lavoro era subordinata alla conoscenza dei crediti da parte dell'acquirente all'atto del trasferimento.

20. Pertanto, non rileva la circostanza di fatto dedotta dal ricorrente, e posta a base della denuncia di omessa o insufficiente motivazione, relativa alla conoscenza che, all'epoca del trasferimento del ramo di azienda dalla xxxx alla xxxx., quest'ultima avesse dell'esistenza del suo credito, peraltro meramente potenziale in quanto subordinato all'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro.

21. Ciò che invece occorre verificare è se, al momento della cessione, il rapporto di lavoro con il xxxxxxxx poteva dirsi ancora esistente, sì da rientrare tra i rapporti contrattuali oggetti del trasferimento alla società conferitaria.

22. Questa Corte ritiene di dover dare risposta affermativa a tale quesito, alla luce dei principi più volte affermati da questo Giudice di legittimità ed ai quali si intende dare continuità.

23. Già nel vigore del vecchio testo dell'art. 2112 c.c., anteriore alle modifiche indicate, la giurisprudenza di questa Corte aveva affermato il principio secondo cui il trasferimento della titolarità dell'azienda, con qualunque strumento giuridico effettuato, comporta, ai sensi dell'articolo citato ed alle condizioni ivi previste, la continuazione del rapporto lavorativo con lo stesso contenuto che aveva in precedenza, senza che possano essere negati al lavoratore diritti che, eventualmente riconosciuti per via giudiziaria in epoca successiva al trasferimento, siano in ogni caso eziologicamente ricollegabili alla posizione lavorativa assunta anteriormente al trasferimento (Cass., 12 giugno 1998, n. 5909).

24. E' pur vero che l'art. 2112 c.c., comma 2, nel testo novellato dall'art. 47, L. cit., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario), presuppone (al pari di quella prevista dai commi 1 e 3, della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda (Cass., 19 dicembre 1997, n. 12899).

25. Ma, come risulta dalla giurisprudenza soprarichiamata, non si è mai dubitato che l'esaurimento o la cessazione del rapporto identifichino situazioni giuridicamente rilevanti e non vicende meramente fattuali. I rapporti di lavoro, quali rapporti giuridici, non si esauriscono né cessano in via di mero fatto, richiedendosi a tale fine il verificarsi di circostanze giuridicamente rilevanti, idonee a produrre effetti estintivi (in tal senso, Cass., 12 aprile 2010, n. 8641).

26. Ora, l'effetto estintivo del licenziamento annullabile è un effetto del tutto precario, idoneo ad essere travolto fra le parti dalla pronunzia di annullamento (art. 1445 c.c.) con la conseguenza che, a norma dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro ripristinato fra le parti originarie si trasferisce al cessionario (Cass., n. 8641/2010; Cass., 8 marzo 2011, n. 5507; da ultimo, Cass., 21 febbraio 2014, n. 4130). L'ulteriore conseguenza è che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'impresa cessionaria, nei cui confronti correttamente è stata proposta la domanda di impugnativa del licenziamento (cfr. Cass., n. 8641/2010).

27. Tale soluzione non osta con la direttiva 77/187/CE, la quale prevede, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia Ce (sentenza 12 marzo 1998 C-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, 7 febbraio 1985, C-19/83), che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori (Cass., 8641/2010, cit.; Cass., 8 marzo 2011, n. 5507, principio emesso ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).

28. Il ricorso deve dunque essere accolto con la cassazione della sentenza ed il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione affinché decida la controversia, sulla base del seguente principio di diritto: "In tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario. Il cessionario è pertanto legittimato passivamente rispetto alla domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore". La stessa Corte in sede di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
